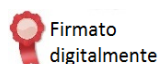


Pubblicato il 03/03/2025

N. 01216/2025 REG.PROV.PRES.
N. 05929/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5929 del 2022, proposto da Maria Teresa Ciaravola, rappresentata e difesa dall'Avvocato Davide Carotenuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Clotilde Domenica Quattrone in Roma, via del Forte Tiburtino n. 160;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L., non costituito in giudizio;

nei confronti

Carmela Ilaria Ferruggia, Francesco Giammarinaro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.541 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare: nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Ispettore del lavoro presso l'INL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso l'INL; nell'Area C, posizione economica C1, profilo professionale Amministrativo, presso l'INAIL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso il MLPS - validata in data 21 marzo 2022 e pubblicata sul portale RIPAM in data 25 marzo 2022, in cui la ricorrente risulta alla posizione n. 1963 con il punteggio complessivo di “27,025”;
- del bando di "concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.541 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare: nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Ispettore del lavoro presso l'INL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso l'INL; nell'Area C, posizione economica C1, profilo professionale Amministrativo, presso l'INAIL; nell'Area III, posizione economica F1, profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, presso il MLPS", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 27 agosto 2019 e rettificato come da successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021 ai fini dell'ampliamento dei posti disponibili, segnatamente, per quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del bando stesso circa la "Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito", se interpretato in modo da ledere diritti ed interessi della ricorrente;
- dei verbali di correzione della Commissione Esaminatrice, sebbene di contenuto ed estremi sconosciuti alla parte ricorrente;

- delle griglie e dei criteri di valutazione ulteriori rispetto alle indicazioni del bando di concorso ed adottati dalla Commissione Esaminatrice, sebbene di contenuto e di estremi sconosciuti alla parte ricorrente, in quanto mai pubblicizzati o comunque resi noti ai candidati mediante opportuna pubblicazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale alla pubblicazione della graduatoria in contestazione, se ed in quanto ritenuto lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Formez Pa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam;

Ritenuto, impregiudicata ogni decisione in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio processuale, di disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Commissione interministeriale Ripam e di Formez Pa, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. -il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione interministeriale Ripam e Formez Pa hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa

consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione interministeriale Ripam e Formez Pa hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Commissione interministeriale Ripam e Formez Pa:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 5.- dovranno, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle Amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

ORDINA l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 3 marzo 2025.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO